

REGIONE
LAZIO

m. ante. DVA. REGISTRO UFFICIALE . I. 0012258 . 15-05-2019

DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E
URBANISTICA

AREA PIANI TERRITORIALI DEI CONSORZI INDUSTRIALI, SUB-REGIONALI E DI SETTORE

Prot. n. _____

Roma _____

Direzione Regionale per le Politiche
Abitative e la Pianificazione Territoriale,
Paesistica e Urbanistica

Area Autorizzazioni Paesaggistiche e
Valutazione Ambientale Strategica

Sede

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Direzione Generale per lo sviluppo
sostenibile, per il danno ambientale e per i
rapporti con l'Unione europea e gli
organismi internazionali (SVI)

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Direzione Generale per il clima e l'energia
(CLE)

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

pianoenergiaeclima@pec.minambiente.it

p.c. Direzione Regionale per le Politiche
Abitative e la Pianificazione Territoriale,
Paesistica e Urbanistica

Arch. Manuela Manetti

Sede

Oggetto: Procedura di V.A.S. del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (P.N.I.E.C.) - Riscontro nota Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica 19 aprile 2019, prot. n. 312212 - Osservazioni al Rapporto Preliminare.

Con nota del 19 aprile 2019, prot. n. 312212 l'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica ha inoltrato la comunicazione, acquisita agli atti in data 11 aprile 2019, con prot. n. 288517, con la quale è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano in oggetto da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in qualità di Autorità Competente, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, in qualità di Autorità Proponenti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di Autorità Procedente.

In ottemperanza alle disposizioni procedurali dettate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., la scrivente struttura della Regione Lazio, individuata come S.C.A., fornisce con la presente, per quanto di competenza, il proprio contributo, come di seguito rappresentato.

Premesso che:

- nell'anno 2014 il Consiglio europeo ha definito gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, nonché gli obiettivi di incremento dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, finalizzati ad assicurare una fonte di approvvigionamento energetico a prezzo accessibile e sostenibile mediante le seguenti dimensioni:

- Decarbonizzazione;
- Efficienza energetica;
- Sicurezza energetica;
- Mercato interno dell'energia;
- Ricerca, Innovazione e competitività;

- tale indirizzo è stato portato in attuazione dal medesimo Consiglio europeo con il "Regolamento sulla Governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima", che prevede, tra l'altro, l'invio, da parte degli Stati membri, dei Piani Nazionali Integrati per l'Energia e il Clima (P.N.I.E.C.) decennali, finalizzati all'identificazione delle politiche e delle misure nazionali per ottemperare agli obiettivi vincolanti europei al 2030 in tema di energia e clima. Nello specifico:

1. riduzione di almeno il 40% delle emissioni entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990;

2. raggiungimento del 32% di rinnovabili sui consumi finali lordi di energia al 2030;

3. Riduzione dei consumi di energia primaria del 32.5% e riduzione dei consumi finali dello 0,8 % annuo nel periodo 2021- 2030;

4. raggiungimento del 15% di interconnessione al 2030;

5. incremento dei finanziamenti per la ricerca e l'innovazione”;

- pertanto, *“Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) identifica politiche e misure nazionali per ottemperare agli obiettivi vincolanti europei al 2030 in tema di energia e clima nell'ambito del 'Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima' definendo, unitamente agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di incremento dell'efficienza energetica e della penetrazione delle energie rinnovabili, gli strumenti per raggiungerli”*;

- il presente Piano, nello specifico, tende a promuovere la realizzazione di impianti e infrastrutture funzionali alla transizione energetica, compatibilmente con gli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica;

in merito a quanto rappresentato nel paragrafo “Stato attuale dell'ambiente e possibili impatti significativi” (pag. 21 e seguenti del Rapporto Preliminare), relativamente ai territori sottoposti a vincoli paesaggistici e ambientali, quali le aree naturali protette, per i quali gli obiettivi di tutela e salvaguardia risultano prioritari, si ritiene necessario rilevare la obbligatorietà della verifica di compatibilità degli interventi da attuare con le vigenti misure di salvaguardia dettate dalle Leggi Regionali di istituzione delle stesse, nelle more dell'approvazione degli strumenti di pianificazione. Per le aree naturali protette provviste di strumenti di pianificazione approvati, gli interventi previsti dovranno essere conformi con la normativa specifica di Piano. Pertanto, ai fini del raggiungimento della coerenza esterna, occorre verificare i possibili impatti ambientali e paesaggistici degli interventi previsti nel presente Piano, mediante la conformità degli stessi con gli strumenti di pianificazione sovraordinata vigenti, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Altresì, in merito ai potenziali impatti sulla biodiversità, esclusivamente per i territori ricadenti all'interno dei siti di interesse comunitario (S.I.C.-Z.S.C./Z.P.S.), ai fini dell'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, occorre prevedere uno Studio d'Incidenza che sviluppi adeguatamente l'analisi delle possibili criticità degli obiettivi e delle azioni che si intendono realizzare sulla Rete Natura 2000.

Nell'ambito del Tema Ambientale “Biosfera - Zone protette” (pag. 38 e seguenti del Rapporto Preliminare), relativamente alle previsioni di mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi, coerentemente con quanto indicato a pag. 40 (*“Il perimetro delle aree naturali protette e delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 costituisce la cornice prioritaria per la definizione di rigorosi elementi di tutela da prevedere nell'ambito della futura attuazione del PNIEC, eventualmente predisponendo, a valle dello Studio di Incidenza Ambientale nazionale integrato nel Rapporto Ambientale, specifici approfondimenti regionali e relative norme tecniche di attuazione”*), si ritiene opportuno individuare specifiche prescrizioni attuative per gli interventi ricadenti all'interno delle aree naturali protette, se consentiti dalle disposizioni vigenti in materia e dagli strumenti di pianificazione sovraordinata vigenti, come sopra evidenziato.

Nell'ambito del Tema Ambientale “Paesaggio e patrimonio culturale” (pag. 75 e seguenti del Rapporto Preliminare), nella tabella relativa ai potenziali impatti ambientali tra le tecnologie implementate e vettori energetici in attuazione del P.N.I.E.C. e il Tema Ambientale “Paesaggio e patrimonio culturale” (pag. 76 del Rapporto Preliminare), vengono citati due indicatori, rispettivamente denominati “Indicatore I” e

“Indicatore 2”. Si chiedono, a tal proposito, specifici chiarimenti in merito, in considerazione del fatto che non risulta comprensibile a quali indicatori ci si riferisca.

Per quanto attiene l'analisi di coerenza esterna del Piano in oggetto, di seguito si forniscono specifiche informazioni sui vigenti strumenti di pianificazione di livello statale e regionale che interessano la Regione Lazio.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2000, n. 2581 e pubblicato sul B.U.R.L. del 20 febbraio 2001, n. 5, S.O. n. 6, è stato adottato, ai sensi dell'art. 62 della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 concernente “Norme sul governo del territorio”, lo **Schema di Piano Territoriale Regionale Generale (P.T.R.G.)** quale strumento di definizione degli obiettivi generali e specifici delle politiche regionali per il territorio, dei programmi e dei piani di settore aventi rilevanza territoriale, nonché degli interventi di interesse regionale, di cui si evidenziano i seguenti obiettivi:

- uno sviluppo economico orientato alla tutela dell'ambiente, alla valorizzazione delle risorse, alla fruizione sociale e allo sviluppo sostenibile;
- l'utilizzazione di fonti energetiche alternative quale mezzo di prevenzione dalle diverse forme di inquinamento;
- la riduzione della mobilità individuale;
- il potenziamento del trasporto pubblico;
- la valorizzazione delle linee su ferro;
- il progressivo spostamento di quote di merci dalla “gomma” al “ferro”;
- il recupero di prodotti e la produzione di energia dai rifiuti.

Con Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 sono stati approvati **26 Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.)** regionali, *“al fine di garantire una tutela omogenea sul territorio regionale delle aree e dei beni elencati nell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 come introdotto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1497”*.

Con Deliberazioni della Giunta Regionale 25 luglio 2007, n. 556 e 21 dicembre 2007, n. 1025, ai sensi degli artt. 21, 22, 23 della Legge Regionale 6 luglio 1998 n. 24 e ss.mm.ii., è stato adottato il **Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)** quale strumento di pianificazione individuato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. per la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici. Per detto Piano, in regime di salvaguardia obbligatoria, sono vigenti le misure di cui all'art. 7 delle Norme di Piano. Nello specifico, per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree già interessati da provvedimenti di vincolo (archeologico, paesaggistico, beni culturali, ecc.) e da quelle di porzioni di territorio già sottoposte ex lege a vincolo paesaggistico (Legge 8 agosto 1985, n. 431 e ss.mm.ii.), si continuano ad applicare le norme dei Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.) vigenti. In caso di contrasto tra le disposizioni del P.T.P.R. adottato e dei P.T.P. vigenti, prevale la disposizione più restrittiva.

Quanto sopra osservato viene reso quale contributo alla valutazione ex art. 13 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e non pregiudica le eventuali successive ulteriori valutazioni di competenza nel prosieguo dell'iter procedimentale in oggetto.

Il Funzionario

Dott.ssa Giuseppina Colonnelli



Il Dirigente

Arch. Gabriella De Angelis

